

COMPENDIO di
DIRITTO
PENITENZIARIO
e dell'**ESECUZIONE**
PENALE

Edizione totalmente riscritta

X Edizione
2025


Neldiritto
Editore

difatti, questa area punta a migliorare la qualità della vita del detenuto all'interno dell'istituto penitenziario - nonché la **rieducazione** del detenuto/internato.

■ 3.4. Area sanitaria.

L'area sanitaria è composta dal **dirigente sanitario** o **medico competente incaricato**. Quest'ultimo partecipa anche al Consiglio di disciplina ed alla Commissione per il Regolamento interno dell'Istituto penitenziario. Questa area, oltre a dare precisa assistenza sanitaria al detenuto/internato, offre **servizi specialistici** necessari con **medici convenzionati** nonché la presenza stabile degli **psicologi**.

■ 3.5. Area Amministrativo-contabile.

L'area amministrativo-contabile ha a capo il **funzionario amministrativo-contabile** o un collaboratore amministrativo-contabile con maggiore anzianità di servizio.

Tra i compiti si riscontrano:

- gestire il **servizio di cassa** nonché i **beni mobili e immobili**, i valori ed i generi di monopoli dal punto di vista amministrativo-contabile;
- effettuare il riscontro contabile sui **titoli di entrata e spesa**;
- partecipare alla **programmazione delle attività** e delle **iniziative** dell'istituto;
- predisporre i **rendiconti amministrativi**;
- occuparsi degli aspetti contabili in riferimento alla **gestione del personale**;
- gestire il **peculio** dei detenuti/internati, assicurandosi che quest'ultimo non superi i limiti previsti dalla legge.

4. I recenti interventi normativi in materia di edilizia carceraria. Le novità della L. 8 agosto 2024, n. 112, di conv. del D.l. 4 luglio 2024, n. 92 (c.d. Decreto Carceri)

Di recente, il legislatore è intervenuto più volte in materia di **edilizia carceraria** al fine di assicurare al detenuto il godimento delle garanzie fondamentali e convenzionali.

Di seguito, una panoramica dei più rilevanti **interventi normativi**:

- **art. 7, co. 1, L. 11 febbraio 2019, n. 36**, di conv. del **D.l. 14 dicembre 2018, n. 135**, che riconosce in capo al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti competenze:
 - effettuazione di **progetti e perizie** per la **ristrutturazione** e la **manutenzione**, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti (lett. a);
 - gestione delle **procedure di affidamento** degli interventi di cui alla lettera a), delle **procedure di formazione** dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia (lett. b);
 - **individuazione di immobili**, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, **dismessi** e **idonei** alla riconversione, alla permuta,

alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie (lett. c).

- **art. 40, L. 21 settembre 2022, n. 142**, di conv. del **D.I. 9 agosto 2022, n. 115**, rubricato **“edilizia penitenziaria”**, intervenuto a modificare:
 - **l’art. 52, D.I. 31 maggio 2021, n. 77** (PNRR), aggiungendo il co. 1 *bis*, a mente del quale in caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell’Amministrazione penitenziaria, anche connesse all’emergenza sanitaria, le **misure di semplificazione procedurale** si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale nonché a quelle destinate alla realizzazione o all’**ampliamento di istituti penitenziari**, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, alle **opere di edilizia penitenziaria**, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
 - **l’art. 53 bis, D.I. 31 maggio 2021, n. 77** (PNRR), nel senso di **semplificare**, anche per gli **interventi di edilizia giudiziaria e penitenziaria**, l’acquisizione, nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica trasmesso dalla stazione appaltante, del parere **obbligatorio** del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.
- **L. 8 agosto 2024, n. 112, di conv. del D.I. 4 luglio 2024, n. 92 (c.d. Decreto Carceri)**, per i cui contenuti si rinvia al paragrafo successivo.

■ **4.1. Compiti e poteri del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria istituito dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, di conv. del D.I. 4 luglio 2024, n. 92 (c.d. Decreto Carceri). Le novità della L. 23 gennaio 2025, n. 4, di conv. del D.I. 29 novembre 2024, n. 178 c.d. Decreto Giustizia.**

L’art. 4 *bis* del citato Decreto ha previsto, in particolare, che per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un **Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria**. Il commissario straordinario è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l’incarico da svolgere. Con la medesima procedura, l’incarico di commissario straordinario può essere revocato, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

Il commissario straordinario, sentito il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.

A tal fine il commissario straordinario redige, entro **centoventi giorni** dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei Conti (come previsto dall'art. 6, co.1, lett.a), 1 della **L. 23 gennaio 2025, n. 4**, di conv. del D.L. 29 novembre 2024, n. 178 c.d. **Decreto Giustizia**), un **programma dettagliato degli interventi necessari**, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione e indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta altresì l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione e delle attività da porre in essere.

Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze. (come previsto dall'art. 6, co.1, lett. a), 2 della **L. 23 gennaio 2025, n. 4**, di conv. del D.L. 29 novembre 2024, n. 178 c.d. **Decreto Giustizia**). Il commissario straordinario, in raccordo con i direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede all'attuazione del programma, mediante:

- a) interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
- b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari;
- d) subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.

Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, può stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, co. 4, del codice dei contratti pubblici e del supporto di società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anti-corruzione ai sensi dell'art. 222 D.lgs. n. 36 del 2023. (come previsto dall'art. 6, co.1, lett. b), 1 della **L. 23 gennaio 2025, n. 4**, di conv. del D.L. 29 novembre 2024, n. 178 c.d. **Decreto Giustizia**).

L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

Come previsto dall'art. 6, co. 1, lett. d) **L. 23 gennaio 2025, n. 4**, di conv. del D.L. 29 novembre 2024, n. 178 c.d. **Decreto Giustizia**, il commissario straordinario resta in carica sino al **31 dicembre 2026**. Entro il 30 giugno di ogni anno il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al